

ART. 15 DECRETO LEGGE 126 del 18-11-22

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole «e 2022», inserire le seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;

b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse.».

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Legge del 26/05/2023 n. 56 -

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Allegato

Allegato

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 30/05/2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Art. 1

In vigore dal 30/05/2023

1. Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Allegato -

Allegato

In vigore dal 30/05/2023

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, al primo periodo, la parola: «CSEA» e' sostituita dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)» e, al secondo periodo, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

alla rubrica, le parole: «elettrico e gas» sono sostituite dalle seguenti: «per elettricità e gas».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: «dai commi 1 e 2» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono confermate» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2023» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «del RepowerEU» sono sostituite dalle seguenti: «del piano REPowerEU»;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l'Autorita' di regolazione per energia» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2023» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 4:

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca».

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo). - 1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "e di 25 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"e di 35 milioni di euro per l'anno 2023" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, e' destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva"».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «della legge del 29 dicembre 2022, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197», le parole: «del Testo Unico delle Imposte sui Redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917,» e le parole: «legge del 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «reti ed ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «, reti e ambiente» e le parole: «del DM 6 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012»;

alla rubrica, la parola: «agroenergia» e' sostituita dalle seguenti: «dell'agroenergia».

All'articolo 7, comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «risparmio energetico» sono inserite le seguenti: «previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,»;

al terzo periodo, le parole: «La disposizione si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis (Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici). - 1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane o falde";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale".

Art. 7-ter (Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 581, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 9 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023".

Art. 7-quater (Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità). - 1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità e' concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attivita' di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilita' ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso e' riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonche' le modalita' di verifica e di controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalita' di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Art. 7-quinquies (Contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile"). - 1. Al fine di assicurare l'operativita' della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.».

All'articolo 8:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del» sono

soppresse e, al secondo periodo, le parole: «regione provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «regione e provincia autonoma»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato» sono sostituite dalle seguenti: «o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti» e le parole da: «quarto periodo» fino a:

«n. 125,» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 78 del 2015»;

al secondo periodo, le parole: «non rinunciano al contenzioso attivato» sono sostituite dalle seguenti: «non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo»;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite»;

al comma 5, le parole: «per il suo rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «per la sua attuazione».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «al lordo dell'IVA» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio»;

alla rubrica, le parole: «Iva su» sono sostituite dalle seguenti:

«Imposta sul valore aggiunto sul» e dopo la parola: «payback» sono inserite le seguenti: «relativo ai».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «Sanitario Nazionale (SSN)» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale», dopo le parole:

«impossibilità di utilizzare personale già in servizio,» sono inserite le seguenti: «sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole: «gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore» sono inserite le seguenti:

«relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna»;

al comma 2, le parole: «esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri» sono soppresse, dopo le parole:

«dodici mesi» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione» e le parole: «Sanitario Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale»;

al comma 3, le parole: «l'ANAC» sono sostituite dalle seguenti:

«l'Autorità nazionale anticorruzione» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 4, le parole: «decisione a contrarre» sono sostituite dalle seguenti: «decisione di contrarre»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici»;

al comma 6, le parole: «Sanitario Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale»;

al comma 7, al primo periodo, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti» e, al secondo periodo, la parola: «SSN» è sostituita dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: «sanitario nazionale SSN», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale», le parole: «emergenza - urgenza» sono sostituite dalla seguente: «emergenza-urgenza», la parola: «CCNL», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale»;

al comma 3, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole:», dopo le parole: «31 dicembre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo la parola:

«complessivi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «comparto sanità e» sono sostituite dalle seguenti:

«comparto sanità, e,»;

al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 1-bis e 3» e dopo le parole: «cui concorre lo Stato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: «SSN», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale» e le parole: «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «Medicina d'emergenza-urgenza»;

al comma 2, le parole: «servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando» sono sostituite dalle seguenti: «il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato» e, al secondo periodo, le parole: «tali attività» sono sostituite dalle seguenti: «tale attività»;

al comma 5, le parole: «nazionale in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale, in possesso»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «a cui applicare il» sono sostituite dalle seguenti: «per l'applicazione del» e le parole: «le Aziende e gli Enti» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende e gli enti».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo

periodo»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: " , amministrativo, tecnico e professionale"».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «il primo periodo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo, le parole:»;

dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "I suddetti accordi con le universita' sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo"»;

alla rubrica, dopo le parole: «comma 548-bis,» e' inserita la seguente: «della».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «o socio sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «o socio-sanitarie,» e le parole: «o private accreditate, una professione» sono sostituite dalle seguenti: «o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o»;

al comma 2, le parole: «Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

al comma 3, le parole: «Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonche' dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «del decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole:

«convertito in legge» sono sostituite dalla seguente: «convertito»;

al comma 4, le parole: «o socio sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «o socio-sanitarie»;

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' abrogato».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis (Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario). - 1. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:

"4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attivita' professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attivita' professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026".

Art. 15-ter (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonche' di attivita' di medicina estetica). - 1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, e' abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Il requisito della specializzazione non e' richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale".

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso";

b) all'articolo 4, il terzo comma e' abrogato».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: «il comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo comma»;

al capoverso 2, la parola: «2.» e' soppressa e le parole: «di' cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonche' di assicurare l'incolumita' degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

alla rubrica, le parole: «contrasto agli episodi di violenza» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto degli atti di violenza».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «del contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «presentata dal contribuente».

Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). - 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonche', nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera a), le parole: «e' sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e' sostituito dai seguenti», «la parola: «superano» e' sostituita dalle seguenti: «superino l'ammontare di» e dopo le parole: «20 dicembre di ciascun anno.» e' inserito il seguente periodo: «A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese»;

al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: «2022, 197» sono sostituite dalle seguenti: «2022, n. 197»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «all'articolo 4, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del»;

alla lettera b), le parole: «presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»;

alla rubrica, dopo le parole: «e 179» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: «all'Agenzia delle entrate-Riscossione.» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate-Riscossione».

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «asbesto correlate» sono sostituite dalla seguente: «asbesto-correlate» e dopo le parole: «n. 257» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al terzo periodo, le parole: «a carico del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del Fondo di cui al primo periodo» e le parole: «sul fondo» sono sostituite dalle seguenti:

«nel medesimo Fondo»;

al comma 3, le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 milioni»;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: «21 dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017»;

al secondo periodo, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese» e le parole: «con gli aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la disciplina in materia di aiuti di Stato»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «5, 6» sono sostituite dalle seguenti:

«4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies» e le parole: «commi 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 5»;

alla lettera d), le parole: «1,69 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «0,79 milioni» e dopo la parola: «utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte».

Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Alla tabella A:

le parole: «Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti:

«Emilia-Romagna».

Alla tabella B:

dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o provincia autonoma»;

le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia».

[Torna al sommario](#)

30 MARZO 2023 n° 34

Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Per l'anno 2023 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attivita' lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonche', in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le societa' partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del fondo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonche' i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalita' di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.

3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali e' istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilita' con gli aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi 1 e 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si

provvede:

a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2021 e 2022";

c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 1,69 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 58

Roma, 29 dicembre 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Fondo vittime amianto in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa nei cantieri navali, dei loro eredi e delle società partecipate pubbliche, istituito dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. Requisiti per l'accesso al Fondo, modalità di presentazione delle istanze e di erogazione delle prestazioni.

Quadro normativo

- /// **Legge 27 marzo 1992, n. 257:** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Articolo 13, comma 7.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- /// **Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56:** "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali". Articolo 24.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2023,** concernente il Fondo vittime amianto. Articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

Premessa

L'articolo 24, comma 2¹, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha istituito per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il *Fondo per le vittime dell'amianto che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali* per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo possono accedere anche le stesse società partecipate pubbliche.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 dicembre 2023 sono stati definiti i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni nel limite delle risorse annue disponibile del medesimo Fondo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 (allegato 1).

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali², si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, secondo le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale.

A. Destinatari del Fondo e requisiti di accesso

Possono accedere al Fondo³:

1. i lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali, nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257⁴. I lavoratori devono risultare destinatari del

¹ Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali". Articolo 24, comma 2:

Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo.

² Nota protocollo m_ips.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0013045.28-12-2023.

³ Articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto interministeriale 5 dicembre 2023.

⁴ Legge 27 marzo 1992, n.257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", articolo 13, comma 7, "Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato".

Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023 o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023;

2. gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate, riconosciute dall'Inail e contratte durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali, nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Gli eredi, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, devono risultare destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023 o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023.

Qualora il lavoratore destinatario di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, deceda in un momento successivo al riconoscimento del risarcimento, gli eredi legittimati ad accedere al Fondo sono individuati secondo l'ordine successorio previsto dagli articoli 536 e seguenti del codice civile;

3. le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debentrici nei verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023 o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate dall'Inail, durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, oppure in caso di decesso del lavoratore in favore dei suoi eredi.

B. Domande per l'accesso al Fondo

Gli aventi diritto devono presentare domanda all'Inail a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre il **15 gennaio 2024**⁵.

Le domande devono riguardare le sentenze esecutive, i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023 e i verbali di conciliazione in sede protetta sottoscritti entro lo stesso termine del 31 dicembre 2023.

Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità⁶:

1. i lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo di *Domanda lavoratore* (allegato 2) e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all'Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo all'indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno

⁵ Articolo 3, comma 1, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

⁶ Articolo 3, comma 2, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

all'Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma. Alla domanda deve essere allegata sempre la copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta;

2. gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo di *Domanda Erede del lavoratore deceduto* (allegato 3) e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all'Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo all'indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma. Alla domanda deve essere allegata sempre la copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta;
3. le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debentrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta devono compilare il modulo di *Domanda società partecipata pubblica* e il prospetto riepilogativo dell'importo dei risarcimenti corrisposti⁷ (allegati 4 e 5) e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all'Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo all'indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it. Alla domanda devono essere allegate la copia delle sentenze esecutive o dei verbali di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione sottoscritti in sede protetta e le quietanze che dimostrano l'avvenuto pagamento di quanto dovuto ai lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate, o in caso di decesso ai loro eredi⁸.

Nelle sentenze e nei verbali predetti sono, infatti, individuati le società partecipate pubbliche debentrici, il lavoratore e in caso di suo decesso gli eredi, destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.

Nello stesso modulo di domanda i lavoratori in argomento e in caso di decesso i loro eredi devono dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il mancato pagamento da parte della società partecipata pubblica di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in relazione alla sentenza esecutiva o al verbale di conciliazione giudiziale o al verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta⁹.

I lavoratori in questione o in caso di decesso i loro eredi, al momento dell'invio della domanda all'Inail, devono darne contestuale comunicazione all'impresa debitrice così

⁷ Nel prospetto riepilogativo devono essere indicate, per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con il verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, le generalità del lavoratore o – in caso di lavoratore deceduto, le generalità degli eredi e il rapporto di parentela con lo stesso lavoratore, l'importo del risarcimento indicato nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione e l'importo del risarcimento pagato (escluse le spese legali che non sono a carico dal Fondo), la data della quietanza del pagamento (allegata alla domanda).

⁸ Articolo 3, comma 4, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

⁹ Articolo 3, comma 3, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle società partecipate pubbliche che fanno domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti del lavoratore o degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta¹⁰.

C. Tabelle di liquidazione dell'indennizzo

L'Inail esamina le domande pervenute sulla base delle modalità e dei requisiti prescritti per l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo¹¹.

Il Fondo eroga in favore degli aventi diritto una sola prestazione¹² per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

È precluso pertanto l'accesso al Fondo ai lavoratori, o nel caso di decesso ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte delle società partecipate pubbliche in argomento¹³.

La prestazione a carico del Fondo è determinata, nei limiti delle disponibilità pari a 20 milioni di euro, in base alle due tabelle di indennizzo che costituiscono parte integrante del decreto interministeriale del 5 dicembre 2023, la "Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali" e la "Tabella di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali".

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, l'indennizzo è determinato in relazione al grado di inabilità riconosciuto dall'Inail allo stesso tecnopatico; a tal fine nella seguente tabella sono riportate undici "fasce di grado" in cui l'ammontare dell'indennizzo è determinato in misura crescente in ragione alla maggiore gravità del danno subito dal lavoratore.

¹⁰ Articolo 3, comma 5, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

¹¹ Articolo 4 decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

¹² Articolo 3, comma 6, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

¹³ Articolo 3, comma 7, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

Tabella 1. Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

Fasce di grado	Indennizzi (euro)
Fino al 10%	15.000
11%-15%	20.750
16%-20%	27.250
21%-25%	34.500
26%-30%	42.500
31%-35%	51.250
36%-40%	60.750
41%-50%	81.750
51%-60%	105.750
61%-80%	163.750
81%-100%	231.750

Nel caso degli eredi del lavoratore deceduto a causa di una patologia asbesto correlata, l'indennizzo è stabilito, come riportato nella sottostante tabella, in relazione al numero degli eredi legittimati ad accedere al Fondo, individuati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta.

Tabella 2. Tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

1 erede	2 eredi	3 o più eredi	
168.250	201.900	235.550	Importi in euro

D. Prestazioni a carico del Fondo

L'indennizzo in favore dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate è determinato in base alle undici fasce di grado indicate nella Tabella 1 del decreto.

Ai fini dell'individuazione della fascia e quindi del corrispondente indennizzo, si fa riferimento al grado di inabilità accertato dall'Inail in sede di riconoscimento della patologia asbesto-correlata, contratta durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali.

L'indennizzo in favore degli eredi dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, riconosciute dall'Inail, è liquidato, sulla base della Tabella 2, in relazione al numero degli eredi, individuati ai sensi dell'art. 536 e seguenti del codice civile, destinatari del risarcimento danni come individuati nella sentenza, nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale comunque sottoscritto in sede protetta.

Qualora il lavoratore destinatario di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta deceda in un momento successivo al riconoscimento del risarcimento, l'indennizzo del Fondo è devoluto agli eredi individuati secondo l'ordine successorio previsto dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, nella misura spettante al lavoratore deceduto secondo la Tabella 1.

La prestazione a carico del Fondo è determinata con le stesse modalità indicate nelle Tabelle 1 e 2 in caso di accesso al Fondo da parte delle società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, a seconda del destinatario (lavoratori o eredi) del risarcimento del danno.

La prestazione liquidata dal Fondo non può superare l'importo liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale sottoscritto in sede protetta¹⁴.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare le domande ammesse all'indennizzo nella misura spettante secondo i criteri indicati nelle Tabelle 1 e 2, l'Inail stabilisce, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, la quota dell'indennizzo da erogare a ciascun avente diritto, in misura proporzionale, sulla base del rapporto tra il limite di spesa stabilito per l'anno 2023 pari a 20 milioni di euro¹⁵ e l'ammontare complessivo degli indennizzi liquidati secondo le Tabelle.

Qualora l'indennizzo liquidato ed erogato dal Fondo sia inferiore a quello disposto nella sentenza o verbale di conciliazione, resta fermo il diritto del lavoratore o dei suoi eredi di richiedere alla società soccombente la differenza tra quanto liquidato dal Fondo a titolo di indennizzo e quanto riconosciuto nella sentenza o nel verbale di conciliazione¹⁶.

E. Pagamento della prestazione a carico del Fondo

L'Inail provvede a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tempestivamente, e comunque non oltre 90 giorni dal termine di scadenza di

¹⁴ Articolo 5, comma 2, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

¹⁵ Articolo 5, comma 3, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

¹⁶ Articolo 3, comma 8, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

presentazione delle domande, i dati relativi alle domande ammesse e alla misura degli indennizzi da liquidare¹⁷.

L'indennizzo a carico del Fondo è erogato dall'Inail tempestivamente a seguito del trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹⁸.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegati: 5

¹⁷ Articolo 6, comma 1, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.

¹⁸ Articolo 6, comma 1, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*” e, in particolare, l'articolo 85;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

VISTO l'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che, ha previsto, per l'anno 2023, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per le vittime dell'amianto, nel proseguo denominato “*Fondo*”, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi;

VISTO l'articolo 24, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha previsto che al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo;

VISTO l'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del medesimo decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determina le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo;

CONSIDERATA la dotazione del Fondo pari ad euro 20 milioni per l'anno 2023;

VISTA la nota prot. n. 60104/0005150 del 16 ottobre 2023 con la quale l'INAIL ha trasmesso la Nota Tecnica della Consulenza Statistico Attuariale – Settore finanziario e prestazioni, comprensiva delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TENUTO CONTO che occorre provvedere - così come previsto dall'articolo 24, comma 2, del citato decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 - alla determinazione delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo, nonché alla definizione dei requisiti, dei termini, degli effetti, delle procedure e delle modalità di erogazione delle relative somme

DECRETA

Articolo 1

(Prestazioni a carico del Fondo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, prevede un indennizzo a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. L'indennizzo dei soggetti di cui all'articolo 2 è determinato, sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5, nei limiti delle risorse disponibili che sono pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 2

(Soggetti legittimati ad accedere al Fondo)

1. Per l'anno 2023, possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1 i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto a favore degli stessi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2. In caso di decesso dei lavoratori di cui al comma 1, sono legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest'ultimi, ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile, che risultino destinatari, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
3. Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitorie nei verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

(Modalità di presentazione della domanda e requisiti per l'accesso al fondo)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto che intendono accedere alle prestazioni del Fondo, devono presentare domanda all'INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 15 gennaio 2024.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, unitamente alla domanda di cui al precedente comma 1, devono trasmettere all'INAIL copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in aggiunta alla documentazione prevista dal precedente comma 2, a corredo della domanda di accesso al Fondo, dovranno produrre, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo, devono altresì allegare, a pena di inammissibilità, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente decreto, al momento dell'invio della domanda all'INAIL devono darne contestuale comunicazione alla società debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società partecipata pubblica di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto, che faccia domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o dei loro eredi, individuati nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

6. Per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.
7. È precluso l'accesso al Fondo ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società partecipata pubblica di cui al comma 3.
8. Il lavoratore, o se deceduto, gli eredi, che hanno ottenuto l'indennizzo a carico del Fondo, hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stabiliti nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, per la sola differenza tra quanto riconosciuto a titolo di risarcimento in sede giudiziale e quanto liquidato a titolo di indennizzo.

Articolo 4
(Esame delle domande)

1. L'INAIL, individuato quale soggetto erogatore della prestazione a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto, esamina le domande pervenute tenendo conto delle modalità e dei requisiti prescritti all'articolo 3 del presente decreto.

Articolo 5
(Determinazione dell'indennizzo a carico del Fondo)

1. L'INAIL, all'esito della procedura di cui all'articolo 4, nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse, determina, ai fini della relativa liquidazione, l'indennizzo in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, sulla base delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. L'ammontare dell'indennizzo liquidato dal Fondo non può in ogni caso essere maggiore di quanto liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
3. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennizzo nella misura spettante sulla base delle tabelle di cui al precedente comma 1, l'INAIL, con provvedimento da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di cui all'articolo 3 del presente decreto, stabilisce la quota dell'indennizzo da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione del Fondo e all'ammontare complessivo degli indennizzi liquidabili agli aventi





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

diritto in base ai criteri di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di euro stabilito per l'anno 2023.

Articolo 6
(Modalità di erogazione)

1. L'indennizzo regolamentato dal presente decreto è erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine l'INAIL comunica tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande di cui all'articolo 3 del presente decreto, sulla base dell'istruttoria effettuata dallo stesso Istituto assicurativo, i dati relativi alle domande per le quali risulta accertato il diritto di accesso al Fondo e la misura degli indennizzi.
2. L'INAIL provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo Giorgetti



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI



GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
05.12.2023 13:57:43
GMT+01:00



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1. Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

(importi in euro)

Fasce di grado	Indennizzi
Fino al 10%	15.000
11%-15%	20.750
16%-20%	27.250
21%-25%	34.500
26%-30%	42.500
31%-35%	51.250
36%-40%	60.750
41%-50%	81.750
51%-60%	105.750
61%-80%	163.750
81%-100%	231.750

Tabella 2. Tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali (importi in euro)

1 erede	2 eredi	3 o più eredi
168.250	201.900	235.550



Domanda di accesso alle prestazioni del Fondo art. 24, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 da parte di società partecipate pubbliche									
Riepilogo sentenze/verbali depositati/sottoscritti in sede protetta entro il 31.12.2023 e importo dei risarcimenti									
Numero e data di deposito della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta	Lavoratore deceduto		Eredi* del lavoratore deceduto destinatari del risarcimento del danno				Importo del risarcimento indicato nella sentenza o nel verbale di conciliazione (al netto di interessi, rivalutazione monetaria ed escluse spese legali)	Importo pagato a titolo di interessi e rivalutazione monetaria (escluse spese legali)	Data della quietanza di pagamento (allegata alla domanda)
	Cognome	Nome	Cognome	Nome	Parentela dell'erede con il lavoratore deceduto**	Codice fiscale			

* individuati ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile

**esempio: coniuge, figlio, ecc.

All'Inail Direzione centrale rapporto assicurativo
dcra@postacert.inail.it

oppure

Raccomandata R.R.

All'Inail Direzione centrale rapporto assicurativo
Piazzale Giulio Pastore, 6
00141 Roma

Domanda di accesso alle prestazioni del fondo vittime dell'amianto da parte degli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa nei cantieri navali

(articolo 24, decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56)

SOGGETTO RICHIEDENTE: EREDE DEL LAVORATORE DECEDUTO

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. _____, il (GG/MM/AAAA) _____
residente a _____ prov. _____
in via _____, n. _____ cap _____
codice fiscale _____ recapito telefonico _____
email o pec _____ in qualità di (soggetto beneficiario/soggetto delegato/rappresentante legale) _____

TUTORE/GENITORE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

(da compilarsi per richiedente minore d'età o interdetto)

sig./sig.ra _____
nato/a a _____ prov. _____, il (GG/MM/AAAA) _____
residente a _____ prov. _____
in via _____, n. _____ cap _____
codice fiscale _____ recapito telefonico _____
email o pec _____

IN QUALITÀ DI EREDE DEL LAVORATORE DECEDUTO

sig./sig.ra _____
nato/a a _____ prov. _____, il (GG/MM/AAAA) _____
residente a _____ prov. _____
in via _____, n. _____ cap _____

codice fiscale _____, deceduto in data (GG/MM/AAAA) _____
a seguito di patologie asbesto-correlate accertate dall'Inail per esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali di società partecipate pubbliche per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prestata nei confronti della seguente

IMPRESA DEBITRICE:

Denominazione _____ codice fiscale _____

sede legale _____ prov. _____

in via _____, n. _____ cap _____

CHIEDE

di accedere al beneficio di cui all'articolo 24, decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in quanto destinatario del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenza esecutiva, verbale di conciliazione giudiziale depositato entro il 31 dicembre 2023 o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2023.

DICHIARA

- che gli eredi del lavoratore deceduto, ai sensi dell'articolo 536 e seguenti del codice civile, destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione, sono i seguenti:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela con il deceduto

- che l'impresa debitrice non ha adempiuto alla propria obbligazione
- che contestualmente alla trasmissione della presente domanda ha dato comunicazione, della presentazione della domanda stessa all'Inail, alla suddetta impresa debitrice
- di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, comporta ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. n. 445/2000 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato nonché la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000
- di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare all'Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente domanda
- a restituire quanto eventualmente ricevuto dall'Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

Ai fini dell'accredito del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si comunicano i seguenti dati Iban:

Codice Iban _____

intestato a: _____

cointestato a: _____

Denominazione Banca _____

N° Agenzia o ufficio postale _____

Si allegano:

- copia del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto)
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale depositata/o entro il 31 dicembre 2023, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, che individua l'impresa debitrice, l'erede o gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Luogo _____ data (GG/MM/AAAA) _____

Il Dichiarante

All'Inail Direzione centrale rapporto assicurativo
dcra@postacert.inail.it

oppure

Raccomandata R.R.

All'Inail Direzione centrale rapporto assicurativo
Piazzale Giulio Pastore, 6 00144 Roma

Domanda di accesso alle prestazioni del fondo vittime dell'amianto da parte dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa nei cantieri navali

(articolo 24, decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56)

SOGGETTO RICHIEDENTE: LAVORATORE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____, il (GG/MM/AAAA) _____

residente a _____ prov. _____

in via _____, n. _____ cap _____

codice fiscale _____ recapito telefonico _____

email o pec _____ in qualità di (soggetto beneficiario/soggetto delegato/rapresentante legale) _____

che ha contratto una patologia asbesto-correlata durante l'attività lavorativa nei cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prestata nei confronti della seguente

IMPRESA

Denominazione _____ codice fiscale _____

sede legale _____ prov. _____

in via _____, n. _____ cap _____

CHIEDE

di accedere al beneficio di cui all'articolo 24, decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 in quanto destinatario del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenza esecutiva, verbale di conciliazione giudiziale depositato entro il 31 dicembre 2023 o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2023.

DICHIARA

- che il grado di inabilità della patologia asbesto-correlata riconosciuta dall'Inail rientra nella seguente fascia:
 - fino al 10%
 - dall'11% al 15%
 - dal 16% al 20%
 - dal 21% al 25%
 - dal 26% al 30%
 - dal 31% al 35%
 - dal 36% al 40%
 - dal 41% al 50%
 - dal 51% al 60%
 - dal 61% all'80%
 - dall'81% al 100%
- che l'impresa debitrice non ha adempiuto alla propria obbligazione
- che contestualmente alla trasmissione della presente domanda ha dato comunicazione, della presentazione della domanda stessa all'Inail, alla suddetta impresa debitrice
- di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, comporta ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. n. 445/2000 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato nonché la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000
- di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare all'Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente domanda
- a restituire quanto eventualmente ricevuto dall'Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

Ai fini dell'accredito del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si comunicano i seguenti dati Iban:

Codice Iban _____

intestato a: _____

cointestato a: _____

Denominazione Banca _____

N° Agenzia o ufficio postale _____

Si allegano:

- copia del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto)
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale depositata/o entro il 31 dicembre 2023, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, che individua l'impresa debitrice e il lavoratore destinatario del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Luogo _____ data (GG/MM/AAAA) _____

Il Dichiarante

All'Inail Direzione centrale rapporto assicurativo
dcra@postacert.inail.it

Domanda di accesso alle prestazioni del fondo vittime dell'amianto da parte delle società partecipate pubbliche per il risarcimento dei danni riconosciuti a lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa nei cantieri navali

(articolo 24, decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56)

SOGGETTO RICHIEDENTE: SOCIETA' PARTECIPATA PUBBLICA

Denominazione _____

sede legale _____ prov. _____

in via _____, n. _____ cap _____

codice fiscale _____ recapito telefonico _____

email _____, pec _____

in persona del suo legale rappresentante sig./sig.ra _____

nato/a a _____ prov. _____, il (GG/MM/AAAA) _____

residente a _____ prov. _____

in via _____, n. _____ cap _____

codice fiscale _____ recapito telefonico _____

email _____ pec _____

CHIEDE

di accedere al beneficio di cui all'articolo 24, decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in quanto dichiarata soccombente con sentenza esecutiva o comunque parte debitrice nel verbale di conciliazione giudiziale depositato entro il 31 dicembre 2023 o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, accertate dall'Inail, durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

DICHIARA

- che contestualmente alla trasmissione della presente domanda ha dato comunicazione, della presentazione della domanda stessa all'Inail, al lavoratore o ai suoi eredi
- di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, comporta ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. n. 445/2000 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato nonché la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000

- di essere informata, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare all'Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente domanda
- a restituire quanto eventualmente ricevuto dall'Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

Ai fini dell'accredito del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si comunicano i seguenti dati Iban¹:

Codice Iban _____

Denominazione Banca _____

N° Agenzia o ufficio postale _____

Si allegano:

- copia delle sentenze esecutive e dei verbali di conciliazione depositati entro il 31 dicembre 2023 o comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023 che individuano l'impresa debitrice e il lavoratore destinatario del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale o in caso di decesso i suoi eredi
- quietanze che dimostrano l'avvenuto pagamento di quanto dovuto sulla base delle sentenze esecutive e dei verbali di conciliazione di conciliazione giudiziale o con il verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta ai lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate, o in caso di decesso ai loro eredi
- prospetto riepilogativo con l'indicazione, per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con il verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, delle generalità del lavoratore o, in caso di lavoratore deceduto, delle generalità degli eredi e del rapporto di parentela con lo stesso lavoratore, dell'importo del risarcimento indicato nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione, dell'importo del risarcimento pagato (escluse le spese legali non a carico dal fondo), della data della quietanza del pagamento
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante (carta di identità, passaporto).

Luogo _____ data (GG/MM/AAAA) _____

Il Dichiarante

¹ Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato alla società partecipata pubblica che presenta la domanda di accesso diretto al fondo